

Il Ministro delle Politiche per la Famiglia

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

PROTOCOLLO D'INTESA

Per la realizzazione di una Banca Dati ex art. 17 comma 1 bis della legge 3 agosto 1998, n.269 presso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.269 e successive modificazioni, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri svolga funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale ed in particolare il comma 1 bis del medesimo articolo 17 che ha conseguentemente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l' "Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile" ed una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno;
- l'art.1 comma 19 lettera e), e comma 22, lettera d) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale l'On.le Dr.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi, è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006 recante delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro senza portafoglio on dott.ssa Rosaria, detta Rosy, Bindi che ha in particolare delegato il Ministro « a coordinare l'attività del Governo in materia di Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 » ;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.gs.4 aprile 2006;
- il regolamento in corso di registrazione recante "Attuazione dell'art.17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile";
- la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ed in particolare gli articoli da 6 a 9 che istituiscono e disciplinano il Centro Elaborazione Dati presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e definiscono la natura dei dati in esso raccolti, nonché l'art. 16 che individua le forze di polizia;

- la legge 26 marzo 2001, n. 128 ed in particolare l'art. 21 che prevede tra l'altro la possibilità per il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli articoli da 53 a 57 i quali disciplinano il trattamento dei dati da parte delle forze di polizia;

CONSIDERATO

- che è indispensabile agire sinergicamente per un efficace contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
- che la creazione della Banca Dati necessita del patrimonio informativo ed informatizzato già in carico alle Amministrazioni, anche nell'ottica dell'economizzazione delle risorse umane e strumentali;
- che per poter raccogliere tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno, l'apporto, in particolare, dei dati forniti dagli Uffici del Ministero dell'Interno appare fondamentale e non sostituibile;
- che le finalità dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, anche attraverso l'istituzione della Banca Dati, sono lo studio ed il monitoraggio del fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile per una più efficace prevenzione e repressione da parte delle Istituzioni preposte a tali attività;
- che il contributo che le tecnologie digitali possono offrire costituisce uno dei fattori più incisivi in termini di efficienza dell'azione per l'osservazione del fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile e del suo contrasto;
- che occorre intervenire in termini di informatizzazione dei processi di servizio dei vari settori coinvolti, quali giustizia, forze dell'ordine, servizi sociali e di funzionamento, evoluzione e cooperazione dei relativi sistemi informativi;

RITENUTO OPPORTUNO

- concordare tra il Ministro per le Politiche della Famiglia, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni ed il Ministro dell'Interno, consapevoli della forte incisività ed efficacia di un impegno sinergico, obiettivi mirati, concentrando risorse specifiche e favorendo iniziative coordinate ed efficaci per l'intera struttura sociale;
- definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi sulle aree individuate;
- individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali e organizzative e gli impegni prioritari di competenza che potranno, successivamente, essere ulteriormente integrati e coordinati tra di loro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Finalità ed obiettivi

1. Con il presente protocollo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto a individuare le soluzioni organizzative e tecnologiche per realizzare – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia - una Banca Dati, in cooperazione anche con le altre amministrazioni interessate, al fine di valutare il fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile per un più efficace contrasto e prevenzione del

fenomeno da parte delle Istituzioni preposte a tali attività e consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte del "Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile".

2. L'iniziativa prevede l'individuazione di obiettivi, priorità, modalità, tempi e risorse per una corretta pianificazione degli interventi di analisi, valutazione, informatizzazione, evoluzione ed integrazione dei sistemi, in particolare nelle seguenti aree:
 - a. Aspetti tecnici;
 - b. Aspetti organizzativi;
 - c. Monitoraggio dei risultati.

ART. 2

Interventi specifici e azioni da intraprendere

1. Gli interventi specifici e le azioni da intraprendere sono volti a :
 - a. realizzare la progettazione, la costituzione, la gestione ordinaria e la manutenzione evolutiva della Banca Dati, anche ai fini di una successiva integrazione con sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni che dispongano di informazioni relative al fenomeno;
 - b. accedere ai Servizi del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ivi compresi i collegamenti in rete, i servizi web, servizi di hosting SPC;
 - c. realizzare il flusso di comunicazione dei dati non sensibili dal Sistema Informativo Interforze alla costituenda Banca Dati presso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Tale flusso di comunicazione sarà concordato tra le Parti con modalità che saranno condivise in sede di gruppo tecnico di cui all'art. 3 del presente Protocollo;
 - d. approfondire l'analisi dei fenomeni attraverso l'acquisizione periodica di dati ed informazioni dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete Internet, per quanto riguarda i profili di competenza del Centro, e dalla Divisione Analisi del Servizio Centrale Operativo, per le informazioni provenienti dalle strutture specializzate della Polizia di Stato previste dall'art.17 commi 5 e 6 della legge 269/98 e dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale per l'analisi del contesto;
 - e. utilizzare procedure atte all'acquisizione dei dati necessari alla creazione della Banca Dati stessa, che garantiscano il rispetto della sicurezza fisica e logica dei suddetti sistemi, condotte da soggetti qualificati ed operanti su mandato del gruppo tecnico di cui al successivo art.3;
 - f. attivare servizi di supporto tecnico ed applicativo atti a garantire l'analisi ed il monitoraggio della congruenza delle informazioni raccolte nella banca dati dalle diverse fonti.

ART. 3

Gruppo tecnico

1. Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione della Banca Dati e della relativa funzionalità mediante la partecipazione di propri qualificati rappresentanti al Gruppo tecnico della Banca Dati coordinato dal Dipartimento per le politiche della famiglia d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile .

2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile si avvalgono della collaborazione scientifica ed istituzionale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103.

ART. 4

Risorse finanziarie

1. Le Parti si impegnano a quantificare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente intesa, e ad individuare le fonti e le modalità di finanziamento per l'attuazione della presente intesa nell'ambito delle rispettive disponibilità, fermo restando che al Ministero dell'Interno non competono oneri.

ART. 5

Attuazione dell'intesa

1. Il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ed il Ministro dell'Interno si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine si procederà alla costituzione di tavoli di lavoro interministeriali per la organizzazione degli interventi specifici.
2. Il Ministro delle Politiche per la famiglia si avvale per gli ambiti di specifica competenza, delle strutture responsabili dei sistemi informativi automatizzati nonché della sicurezza informatica del Dipartimento Risorse Umane e Servizi Informatici - Ufficio Informatica e Telematica – della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione si avvale, anche, per gli ambiti di specifica competenza, del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro delle Politiche per la Famiglia
Rosy Bindi

Il Ministro dell'Interno
Giuliano Amato

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
Luigi Nicolais